

Il giudice, all'udienza del 02.02.2023, tenutasi in presenza, all'esito della camera di consiglio alle ore 15,20 dà lettura e deposita sentenza ex art. 281 c.p.c. relativa al procedimento avente rg. 2080/2018

N. 2080/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Velletri, II Sezione Civile, in persone del Giudice Unico, magistrato onorario di pace Avv. Maila LUCIANI ha pronunciato, all'udienza del 02.02.2023, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato in primo grado

Promossa da

G F

E

A F

Entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
 giusta procure in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

Contro



I [] S.R.L., []
[] [] [] [] [] [] [] [] []
[], giusta procura alle liti
allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: come in atti.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

I Signori F [] G [] e F [] A [] hanno formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 108/2018 del 05.01.2018 con cui l'opposta I [] S.r.l. ha ottenuto il riconoscimento del credito di € 23.814,72 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrente, credito derivante dal mancato pagamento della somma finanziata con specifico contratto in favore di F [] G [] con coobbligato F [] A [].

I motivi di doglianza si possono riassumere nei seguenti: omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'arbitro bancario finanziario; mancata prova della titolarità ad agire, disconoscimento della conformità all'originale del contratto di finanziamento riprodotto in copia e della firma apposte sul medesimo, con richiesta di produzione documentale; prescrizione del credito vantato dall'opposta; estinzione della fideiussione per decadenza; nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato; nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi; nullità del contratto di finanziamento per omessa indicazione dell'ISC.



Si è costituita l'I [] S.r.l. chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Tra le ragioni evidenziate per le quali si insiste nel chiedere il rigetto dell'opposizione vi sarebbe la nullità dell'opposizione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di finanziamento quale conseguenza della presunta mancata o viziata sottoscrizione da parte del Sig. F [] G []. L'opposta evidenza, infine, che il F [] A [] non è un fideiussore ma un coobbligato. Il disconoscimento effettuato dagli oppositori non individua espressamente i documenti e i relativi profili contestati. Le eccezioni inerenti la nullità del contratto di finanziamento sono pretestuose.

E' stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo in ragione del fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta.

Preliminarmente, si ritiene che le eccezioni dell'opposta non siano meritevoli di accoglimento quanto a nullità della procura del difensore dell'opponente e nullità dell'atto introduttivo in ragione del fatto che il giudicante che ha istruito il processo laddove fosse stato di tale avviso avrebbe definito lo stesso con pronuncia in rito ma non avendolo fatto ha implicitamente rigettato le dette eccezioni. Dello stesso avviso è la scrivente per le ragioni che seguono.

In ordine all'eccezione di difetto di ius postulandi del procuratore di parte opponente, in ragione dell'allegazione all'atto introduttivo del giudizio di procura non datata, con conseguente incertezza in ordine all'anteriorità o contemporaneità della procura rispetto alla notifica, si rileva che la giurisprudenza di legittimità reputa valida la procura alle liti conferita al difensore anche se priva di data certa quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125 co. 2 c.p.c.

La mancata indicazione dei dati anagrafici di coloro che hanno rilasciato la procura non è motivo di nullità della stessa in ragione del fatto che detta mancanza non è motivo di nullità e non da ultimo in ragione della indicazione del provvedimento che si contesta, ossia, il decreto ingiuntivo con indicazione del numero e dell'autorità



giudiziaria che lo ha emesso il che consente di individuare il procedimento, il titolo di cui l'opposto chiede la conferma e le parti destinatarie dello stesso e raffrontarle con le attuali opposenti.

Priva di pregio è anche l'eccezione di assoluta genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione in quanto l'opposta spiegando una puntuale e dettagliata memoria di costituzione ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni di doglianza degli opposenti. Infine, si ribadisce che laddove altro giudicante che ha preceduto la scrivente fosse stato di detto avviso avrebbe attivato i rimedi processuali previsti per legge non avendovi fatto luogo si reputa che il suo convincimento sia stato della validità dell'atto di citazione.

Veniamo ora all'opposizione spiegata dai signori Falasconi.

Tra tutti i motivi di doglianza quello che, a giudizio della scrivente, è assorbente di tutti gli altri e rende l'opposizione meritevole di accoglimento è quello della mancata prova della titolarità ad agire.

In altre parole, l'opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria. Ebbene, come nel caso che ci interessa, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 novembre 2020, n. 24798).

Nella specie, l'allegata “lista dei crediti ceduti” non presenta alcuna sottoscrizione, né certificazione, né alcun collegamento con il preteso “contratto di cessione” la semplice cessione in blocco dei crediti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale proprio perché sfornita dell'elenco dei crediti ceduti, almeno per quanto concerne la produzione



versata in atti non consente di verificare l'inserimento del credito de quo nella cessione.

Ergo, il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, applicando il D.M. 55/2014 avuto riguardo ai parametri minimi aumentati del 30% in ragione del fatto che il procuratore di parte opponente ha assistito due parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Velletri, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2018 emesso dal Tribunale di Velletri
- 2) Condanna I [] S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dei Signori F [] G [] e F [] A [] che si liquidano in € 3.797,30 oltre le spese generali del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Velletri, in data 02.02.2023

Il Giudice Onorario di Pace
del Tribunale civile di Velletri
Avv. Luciani Maila

